



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 23 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 7 settembre 2025) il ricorrente rappresenta che, in data 26 luglio 2025, mentre effettuava una manovra di retromarcia a bassissima velocità per uscire da un'area di parcheggio con un'automobile a noleggio, urtava un portabici montato su un van con targa tedesca parcheggiato fuori dagli stalli. Riferisce che il portabici sporgeva oltre la sagoma del veicolo, non era segnalato con dispositivi luminosi o retroriflettenti e, per il buio, non risultava visibile né dallo specchietto retrovisore né dalla telecamera posteriore. Afferma, inoltre, che i sensori di parcheggio, pur funzionanti, non rilevavano l'ostacolo data la sua altezza dal suolo. Il ricorrente riferisce che, a seguito dell'urto, si verificava la rottura del lunotto posteriore del veicolo da lui condotto, senza ulteriori danni visibili al veicolo o al portabici. Deduce, altresì, di non aver potuto compilare il modulo CAI, in quanto la controparte del sinistro non era presente sul luogo, e che non era stato possibile richiedere l'intervento delle autorità poiché l'ufficio della Polizia locale risultava chiuso. Riferisce inoltre il ricorrente che, dopo aver denunciato il fatto alla



società di noleggio proprietaria del veicolo, riceveva, in data 6 settembre 2025, dalla stessa una comunicazione di addebito della franchigia, pari a euro 250,00, per danni verificatisi a seguito del sinistro sopra rappresentato. Il giorno successivo, pertanto, parte ricorrente presentava reclamo alla società di noleggio per chiedere il riesame del sinistro, contestando l'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'evento, da addebitare – secondo la sua prospettazione – ai proprietari dell'altro veicolo poiché lo stesso non risultava parcheggiato negli appositi stalli né il carico sporgente dalla parte posteriore risultava correttamente segnalato in violazione degli artt. 157 e 164 del C.d.S.

Pur non formulando alcuna specifica richiesta all'Arbitro, il ricorrente sembra voler ottenere tramite il ricorso un riesame della valutazione effettuata da parte dell'impresa circa l'attribuzione della responsabilità per il sinistro.

Nelle controdeduzioni l'impresa precisa che la pratica era stata seguita dalla società di noleggio, proprietaria del veicolo e assicurata presso l'impresa resistente, rappresentando di aver aperto il sinistro in funzione della copertura *Kasko* prevista dalla polizza e non già in regime *CARD*/risarcimento diretto, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. Tale copertura prevede l'applicazione di una franchigia pari a euro 250,00 a carico della società assicurata la quale, una volta ottenuto l'indennizzo da parte dell'impresa, avrebbe poi chiesto il rimborso di tale costo all'attuale ricorrente. Tanto premesso, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in primo luogo, per mancanza del previo reclamo ai sensi degli artt. 8, comma 1 e 9, comma 1, lett. a) e d) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), essendo stato lo stesso inoltrato esclusivamente alla società di noleggio e, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, in quanto il ricorso non conterrebbe una formulazione chiara e puntuale della domanda nei confronti dell'impresa, né una compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell'eventuale domanda, con l'indicazione delle relative richieste. L'impresa rileva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non risulta avere alcun rapporto contrattuale in essere con la resistente. In particolare, l'impresa rappresenta che il veicolo condotto dal ricorrente è coperto sia da una polizza R.C. Auto, sia da una polizza corpi veicoli terrestri (CVT), comprensiva delle coperture Furto e Incendio, *Kasko*, Eventi Naturali e Cristalli, e che il contraente e assicurato di entrambi i contratti di assicurazione è il proprietario del veicolo, ossia la società di noleggio. L'impresa sottolinea, altresì, che le doglianze del ricorso attengono esclusivamente all'addebito della franchigia operato dalla società assicurata nell'ambito del distinto rapporto di noleggio a lungo termine, rispetto al quale l'impresa è totalmente estranea. Da ultimo, l'impresa rappresenta che, quand'anche si volesse accedere alla tesi del ricorrente secondo cui dovrebbe trovare applicazione la disciplina del risarcimento per R.C. Auto, non sarebbe comunque possibile gestire il sinistro con la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 CAP, in quanto *"il veicolo coinvolto era un van avente targa tedesca, dunque non immatricolato in Italia (né nella Repubblica di San Marino, né nella Città del Vaticano)"*.

In sede di repliche, il ricorrente contesta le eccezioni formulate dall'impresa, ritenendole pretestuose ed evidenziando come, nei rapporti di noleggio a lungo termine, le comunicazioni relative a denunce e documenti avvengano tramite appositi portali della società di noleggio e che gli stessi non permettessero di inoltrare alcuna comunicazione



all'impresa di assicurazione. Sottolinea, inoltre, che ove fosse stata necessaria una comunicazione diretta con l'impresa, la società di noleggio lo avrebbe dovuto informare della circostanza mettendolo in contatto con l'assicurazione. Inoltre, parte ricorrente afferma che la copertura assicurativa non sarebbe limitata al territorio italiano, ma opererebbe anche in Europa. In ultimo, precisa che le doglianze rappresentate nel ricorso non attengono all'addebito della franchigia, né al relativo rimborso, bensì alla valutazione della responsabilità del sinistro, che il ricorrente ritiene riconducibile alla condotta dell'impresa che non avrebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati nella documentazione allegata in materia di responsabilità in presenza di veicolo in sosta con carico sporgente non segnalato.

Nelle controrepliche, l'impresa insiste nell'accoglimento delle eccezioni di inammissibilità del ricorso dedotte nella memoria di controdeduzioni. A tal fine rappresenta che il ricorrente, nelle repliche, abbia riconosciuto il fatto di aver interloquito esclusivamente con la società assicurata con doglianze che attengono il rapporto di noleggio con quest'ultima. Tale ultimo contratto è autonomo e distinto rispetto a quello assicurativo. Sottolinea, quindi, come tali affermazioni confermerebbero la totale estraneità dell'impresa rispetto ai fatti dedotti ed alle doglianze contenute nel ricorso. Inoltre, sebbene il ricorrente abbia precisato che il presente ricorso è volto ad ottenere il riesame del sinistro e del relativo riparto di responsabilità, l'impresa precisa che anche questa pretesa – così come la contestazione dell'addebito della franchigia – può essere avanzata esclusivamente dalla società di noleggio in qualità di soggetto assicurato e contraente di polizza. Altresì, per quanto riguarda i profili collegati all'immatricolazione all'estero dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, l'impresa sostiene che tale riferimento aveva solo la funzione di chiarire all'odierno ricorrente le ragioni per le quali il sinistro non poteva essere gestito in regime di indennizzo diretto ma solo in applicazione della copertura *Kasko*. In ultimo, per mero scrupolo difensivo, l'impresa rileva che la dinamica del sinistro, come rappresentata nel ricorso e nelle repliche, evidenzia l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento. Secondo l'impresa, infatti, la manovra di retromarcia è *“pacificamente ritenuta una operazione pericolosa, che pertanto richiede estrema cautela e va eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, lentamente e mantenendo il completo dominio dello spazio retrostante”*. Il ricorrente, quindi, non avrebbe comunque fornito elementi oggettivi utili ad escludere la sua responsabilità nella verifica del sinistro. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio sembra avere ad oggetto la richiesta di rivalutazione della responsabilità esclusiva attribuita al ricorrente da parte della società di noleggio auto e dall'impresa a causa del sinistro dallo stesso denunciato. La controversia sorge dal fatto che la società di noleggio proprietaria del veicolo, non evocata – né evocabile – all'interno della presente procedura, avrebbe aperto su segnalazione dell'attuale ricorrente un sinistro presso l'impresa con la quale aveva assicurato il veicolo denunciando la rottura del lunotto posteriore dell'automobile assicurata. Come sopra detto, il danno in parola si sarebbe verificato poiché il ricorrente, facendo retromarcia, avrebbe urato un portabiciclette che sporgeva dalla parte posteriore di un van che si trovava in sosta. L'impresa, riscontrando l'impossibilità di aprire il sinistro in regime di indennizzo diretto in quanto



avvenuto con altra automobile immatricolata all'estero, decideva di indennizzare il sinistro in regime *Kasko* applicando al danno riscontrato la franchigia di euro 250,00 prevista in polizza. A seguito di tale comunicazione, la società di noleggio applicava al ricorrente una franchigia danni pari ad euro 250,00 evidentemente prevista dal contratto di noleggio non allegato. Il ricorrente contesta tale addebito nei confronti della società di noleggio.

Così sintetizzati i fatti che sono alla base del ricorso, va in primo luogo analizzata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'impresa in relazione alla mancanza del previo reclamo da inoltrare all'impresa ai sensi dell'art. dell'art. 8, comma 1, del Decreto. Va preliminarmente segnalato che in atti risultano quali documenti qualificati come reclami una *e-mail* ordinaria datata 7 settembre 2025 indirizzata dalla società di noleggio ed una successiva pec datata 10 settembre 2025 anch'essa inviata alla medesima società di noleggio.

Va sul punto ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto, *“La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario (...)”* fissando una espressa causa di inammissibilità del ricorso in tutte le ipotesi in cui non sia stata inviata ad una impresa o ad un intermediario un reclamo. Questo, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. i) del Decreto, viene qualificato come *“una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo ricevuta da un'impresa o da un intermediario”*. Analizzando la documentazione in atti, emerge come i documenti qualificati come reclamo si concretizzano in contestazioni che il ricorrente, in primo luogo, rivolge alla società di noleggio auto e non all'impresa di assicurazione con la quale quest'ultima ha assicurato il veicolo coinvolto nel sinistro. In secondo luogo, sotto il profilo dell'oggetto della contestazione, va ulteriormente evidenziato che tali reclami sono volti a contestare la scelta della società di noleggio proprietaria dell'automobile danneggiata di applicare all'attuale ricorrente la franchigia di euro 250,00 prevista dal contratto di noleggio. Si tratta, quindi, di contestazioni che non hanno ad oggetto un rapporto di natura assicurativa che, quindi, sfuggirebbero comunque all'ambito di cognizione di questo Arbitro per come delineato dall'art. 3, comma 1 del Decreto.

Alla luce di quanto osservato, quindi, non sembra possa attribuirsi ai documenti in atti la qualifica di *“reclamo”* per come intesa da parte del Decreto dal momento che gli stessi non sono rivolti all'impresa o ad un suo intermediario, né hanno ad oggetto doglianze attinenti ad *“una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo”*. Tali considerazioni lasciano quindi propendere per l'inammissibilità del ricorso.

Nonostante l'inammissibilità di cui si è appena dato atto abbia carattere assorbente rispetto alle altre domande ed eccezioni formulate dalle parti, appare opportuno segnalare che, come riportato dall'impresa, il sinistro in parola è stato gestito dalla stessa in funzione di una copertura *Kasko*, risultando alla stessa preclusa la possibilità di gestire il sinistro in regime *CARD*/risarcimento diretto poiché il sinistro denunciato coinvolge un veicolo immatricolato all'estero. La copertura *Kasko*, assicurando il bene oggetto del contratto dai danni che lo colpiscono, descrive un regime assicurativo che risulta del tutto indifferente rispetto ad un eventuale accertamento delle responsabilità per la causazione del sinistro. La franchigia



applicata dall'impresa alla società di autonoleggio assicurata, cioè, non è assolutamente condizionata dalla presenza o meno di una responsabilità attribuibile all'odierno ricorrente, ma dipende solo ed esclusivamente dalla tipologia di copertura attivata e da come la stessa è disciplinata all'interno delle condizioni di polizza. Le ragioni giuridiche per le quali la società di noleggio auto abbia poi addebitato tale costo all'attuale ricorrente, però, implicano la risoluzione di questioni che, non attenendo a un rapporto assicurativo, esulano dall'ambito di competenza di questo Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA